

**COMUNE DI VILLAGRANDE STRISAILI**
PROVINCIA DELL'OGLIASTRA

Il Sindaco

Giuseppe Loi

e-mail: sindaco@comune.villagrandestrisaili.org.it

Prot. n. 6727

del 12.09.2012

Villagrande Strisaili 12.09.2012

Sig. Carta Luciano
Villagrande Strisaili

Spett.le

Prefettura di Nuoro
Fax 0784 213260R.A.S. Assessorato Igiene e Sanità
Cagliari
Fax 070 6065299Ai Sindaci dei Comuni facenti parte della
ASL 4 di Lanuseial Comando Stazione Carabinieri
Villagrande Strisaili
Fax 0782 32022Al Ministero della Sanità
Roma
Fax. 06 5994 3226Al N.A.S.
Sassari
079 275064

A tutte le ASL della Sardegna

A.S.L. N. 4 Servizio Veterinario
Fax 0782 40538

Ai Vigili Urbani - Sede



COMUNE DI VILLAGRANDE STRISALI

OGGETTO: TRASMISSIONE ORDINANZA N. 55 DEL 12/09/2012.

Con la presente per quanto di competenza si invia in allegato l'ordinanza n. 55 del 12/09/2012, avente per oggetto Peste Suina Africana – Sequestro Allevamento.

Distinti saluti.



**COMUNE DI VILLAGRANDE STRISAILI**
PROVINCIA DELL'OGLIASTRA**COPIA***Villagrande Strisaili 12-09-2012***Ordinanza N. 55****OGGETTO: PESTE SUINA AFRICANA - SEQUESTRO ALLEVAMENTO****II. SINDACO**

Vista la comunicazione del Servizio Veterinario della ASL n.4, acquisita ns protocollo n° 6651 del 10/09/2012, che segnala la presenza di sieropositività per Peste Suina Africana in alcuni animali specie suina, col cod. aziendale n. IT101NU003 ubicata in località "Su Predargiu" di questo Comune di cui è proprietario il Sig. Carta Luciano, nato a Gairo il 06/06/1960, Cod. Fiscale CRTLCN60H6D859 e residente in Via Cedrino n.7, Comune di Villagrande Strisaili;

Visto il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265;

Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e ss.mm.ii;

Vista la Legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 231;

Vista la Legge 2 giugno 1988, n. 218;

Visto il Decreto Ministeriale 20 luglio 1989, r. 298;

Vista la Legge Regionale 8 luglio 1985, n. 15;

Visto il Testo Unico Enti Locali 267/2000;

Visto il Reg. CE n. 1774/2002;

Visto il Reg. CE n. 811/2003;

Vista la Legge 9 marzo 1989, n. 86;

Vista la Legge 22 febbraio 1994, n. 146;

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Vista la O.M. 1968;

Visto il REGOLAMENTO (CE) n. 1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21.10.2009;

Visto il Decreto Legislativo n. 54 del 20.02.2004;

Visto il DAIS N. 33 del 6 luglio 2010;

Visto il Regolamento (CE) n. 1774/2002;

Visto il Regolamento (CE) n. 811/2003/CE della Commissione;



ORDINA

- Il sequestro dell'allevamento citato nelle premesse con affidamento in custodia cautelare al medesimo proprietario;
- l'abbattimento entro cinque giorni, in loco dei soli suini risultati Sieropositivi e presenti nell'azienda identificata col codice aziendale IT101NU003 ed appartenenti al proprietario descritto in premessa o ad altri proprietari che tengono suini nella medesima azienda succitata ed identificata col codice aziendale IT101NU003;
- l'immediato controllo sierologico di tutti gli animali restanti;
- che le carcasse degli animali abbattuti o morti devono essere distrutte per incenerimento o, qualora fosse possibile, per sotterramento in loco: tali operazioni devono essere effettuate in modo da ridurre al minimo il rischio di diffusione dell'agente patogeno;
- Il sotterramento delle carcasse degli animali abbattuti o materiale e rifiuti di qualsiasi natura deve essere fatto in terreni adeguati ad evitare contaminazioni delle falde freatiche o danni all'ambiente e ad una profondità tale che i carnivori non possano accedervi.
- La disinfestazione e disinfezione dell'azienda;

E' fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e far rispettare la presente ordinanza che, notificata ai proprietari degli animali destinatari della presente e trasmessa alla A.S.L. n. 4 di LANUSEI e agli altri enti interessati, entra immediatamente in vigore.

1. In caso di inosservanza all'obbligo di denuncia di malattia infettiva o di violazione alla presente, emanata ai sensi dell'articolo 264 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934 n.1265 la violazione è punita con la sanzione pecuniaria che va da € 516,45 a € 2.582,27;
2. Chiunque contravvenga all'obbligo d'abbattimento degli animali è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari a € 154,94 per ogni capo non abbattuto;
3. La violazione delle prescrizioni di cui al D.P.R. n. 317/96 è punita ai sensi dell'articolo 358 del T.U. LL.SS, approvato con R.D. 1265 del 1934, come modificato dall'art. 16 del D.L.vo 196/99 con la sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo di € 1.549,37 ad un massimo di € 9.296,22;
4. Per le restanti violazioni alle prescrizioni al DAIS N.A_36 del 02sct2011 si applicano le sanzioni del Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954 n. 320. I contravventori sono soggetti ai sensi dell'articolo 6, comma 3 della L.218/88 a sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 258,23 a un massimo di € 1.291,14.

F.TO P.A. GIUSEPPE LOI